Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20 dicembre 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Debora Postiglione, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della UNOPIU' SPA, per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24, L. n. 223/1991.

Sono presenti:

- per la UNOPIU' SPA, Marco Dolcino, assistito dal Consulente del Lavoro Giuseppe D'Angelo;
- per FILCAMS CGIL Nazionale, Carlo Proietti, con delega;
- per FISASCAT CISL Nazionale, Gloria Proia;
- per UILTUCS UIL Nazionale, Gloria Proia, con delega;
- per le RSA, Stefano Del Canuto, Daniele Emanuel Catalani, Maurizio Makovec, Carmelo Virdieri, Stefano Santini e Claudio Carinella.

PREMESSO CHE

- la UNOPIU' SPA, con sede legale in Roma, opera nel settore terziario e svolge attività di produzione e vendita all'ingrosso ed al dettaglio, anche per corrispondenza con catalogo, di strutture ed arredamento per esterni, con un organico aziendale pari a n. 176 unità a cui applica il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi;
- la Società ha dichiarato che, in data 15.12.2011, ha stipulato un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F., della durata di 24 mesi, iscritto presso la CCIA di Roma in data 16.12.11 ed omologato dal Tribunale di Roma con decreto depositato il 23.01.12. Successivamente, la Società ha fruito della CIGS ex art. 3, co. 1, legge n. 223/91, per la durata di 12 mesi, con decorrenza dal 16 dicembre 2011 fino al 15 dicembre 2012;
- con lettera datata 04.10.12 (prot. 0021844 del 10.10.2012), la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, dichiarando un esubero pari a n. 74 unità lavorative;
- i motivi che determinano la situazione di eccedenza ed i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che non consentono soluzioni alternative all'avvio della procedura di riduzione del personale, sono illustrati dall'Azienda nella suddetta comunicazione di avvio della procedura;
- la fase sindacale si è conclusa in assenza di accordo tra le parti. Pertanto, con comunicazione datata 26.11.2012 (prot. n. 0026077 del 28.11.2012), la Società ha presentato istanza d'incontro presso il Ministero del Lavoro per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo;
- con successiva nota prot. n. 0027428 del 13.12.2012, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione in data 17 dicembre 2012 rinviata in data odierna a seguito di richiesta di parte;
- nel corso della presente riunione, la Società ha illustrato le ragioni che l'hanno costretta a sottoscrivere con i propri creditori finanziari, in data 15/12/2011, un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182bis L.F fondato su un Piano industriale e finanziario per il periodo 2012-2016. L'Azienda dichiara che il Piano industriale prevede un importante ridimensionamento del livello di indebitamento finanziario e un intervento sulla struttura dei costi per renderla maggiormente aderente ai nuovi livelli di fatturato attesi (oramai attestati ad una consolidata riduzione di oltre il 50% rispetto al 2007), nonché rilevanti interventi di marketing. In particolare, il suddetto Piano industriale si fonda su un programma di riorganizzazione aziendale che passa attraverso la razionalizzazione e il potenziamento della rete di *flagship store* esistente, un ampliamento della copertura del territorio tramite una rete di rivenditori, importanti azioni di contenimento dei costi relativi, in particolare, a personale, marketing e pubblicità, affitti, spese generali. Il suddetto Piano industriale si fonda, altresì, sulla rinegoziazione dell'indebitamento finanziario della Società con i Finanziatori. L'andamento economico della Unopiù nell'ultimo triennio si può sintetizzare mediante l'analisi del risultato operativo lordo che, positivo nel 2010 per una cifra pari a 1.609.789 euro, è purtroppo diventato negativo per 910.189 euro nel 2011 e a causa della perdurante crisi dei consumi dei beni durevoli in

Europa si attesterà nel 2013 su un livello atteso di circa -4.500.000 di euro. Il rilancio e la continuazione dell'attività della Unopiù sono oramai quindi inevitabilmente condizionati ad una adeguata ed indifferibile riduzione dei costi del personale che, allo stato, in relazione all'entità del fatturato, costituisce un gravame insostenibile di oltre 9 milioni di euro pari a circa il 24% del fatturato;

- ciò premesso, le Parti, all'esito di ampio confronto, hanno individuato nel ricorso alla CIGS ex art. 3, co. 2, legge n. 223/91 lo strumento più idoneo a fronteggiare tale situazione e ad assicurare una salvaguardia dei livelli occupazionali.

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

CIGS ex art. 3, co. 2, legge n. 223/91

1. Le parti concordano che, al fine di evitare il licenziamento immediato delle 74 unità dichiarate in esubero con l'avvio della procedura di licenziamento collettivo, l'Azienda presenterà al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza al fine dell'accesso alla proroga del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 3, co. 2, legge 223/91, per la durata di n. 6 mesi, a decorrere dal 16/12/2012 fino al 15.06.13 (avendo la Società già fruito del trattamento di Cigs per la durata di dodici mesi dal 16/12/2011 al 15/12/2012, ai sensi dell'art. 3, co.1, legge n. 223/91 e trovandosi costretta a continuare a sospendere i lavoratori in attuazione del citato Piano di ristrutturazione del debito).
2. La Cigs riguarderà un numero massimo di **80 lavoratori full-time equivalent, su una platea di 176 lavoratori pari all'intero organico aziendale,** come di seguito specificato:

 sede principale di Soriano nel Cimino (VT): Cigs per complessive n. 69 unità, di cui n. 26 unità saranno sospese **a zero ore** e n. 43 unità a rotazione con **riduzione oraria massima del 50%;**

 punti vendita:

 Bologna: n. 1 lavoratore, - Torino: n. 1 lavoratore - Genova n. 1 lavoratore - Milano: n. 2 lavoratori - Vicenza: n. 1 lavoratore - Treviso: n. 2 lavoratori - Roma: n. 1 lavoratore. I suddetti lavoratori saranno collocati in **Cigs a zero ore.**

 Firenze: n. 1 lavoratore - Milano : n. 1 lavoratore. I suddetti lavoratori saranno sospesi a rotazione con **riduzione oraria massima del 50%.**

3. La rotazione dei lavoratori interessati dalla Cassa avverrà tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative e produttive aziendali e della fungibilità delle mansioni svolte.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co.10, de l D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
5. La Società anticiperà il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori alle normali scadenze di paga.

MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE

1. Le Parti convengono che, al fine di favorire l'esodo non traumatico dei lavoratori, la Società potrà procedere al licenziamento di un numero massimo di 74 unità lavorative, tenuto conto dei profili professionali dichiarati in esubero dalla Società, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento.

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII

2. A tal fine, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge n. 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, i licenziamenti dei lavoratori avverranno entro e non oltre il 15 giugno 2013.
3. Ai lavoratori licenziati sarà eventualmente riconosciuto un sostegno economico lordo di fuoriuscita la cui entità e modalità di erogazione saranno concordate con separato accordo entro la data del 31/1/2013, fatte salve le disponibilità finanziarie dell'Azienda.
4. Il riconoscimento dell'importo di cui al punto che precede è subordinato alla sottoscrizione, da parte di ciascun soggetto interessato, in sede amministrativa o sindacale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c. e dell'art. 2113 c.c., di apposito verbale di conciliazione.
5. Le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente, ad intervalli trimestrali, al fine di valutare l'evoluzione della situazione tecnica-organizzativa aziendale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperita e conclusa con esito positivo la fase amministrativa, ai sensi della legge n. 223/1991, mediante la sottoscrizione del presente verbale di accordo di CIGS ex art. 3, co. 2, legge n. 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

OO.SS.

RSA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI